



22.12.2010

COOP SOCIALI E ATTIVITA' DI VENDITA DI PRODOTTI

Il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha emanato la **Risoluzione n. 174928 del 25.11.2010** in merito all' **attività di vendita al dettaglio**, nei locali di produzione, svolta da una **cooperativa sociale**, non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane, che nell'ambito della propria attività riabilitativa, educativa, socio sanitaria e di inserimento lavorativo, **venda al pubblico prodotti realizzati dagli ospiti della struttura, con inclusione di prodotti alimentari non di produzione della cooperativa** ha stabilito quanto segue: ove le suddette cooperative esercitino forme di vendita al pubblico di beni in parte prodotti nell'ambito dell'attività di cui al punto a) dell'articolo 1 della legge 381/91, in cui però il valore dei beni venduti sia costituito, in misura prevalente, da beni non prodotti, ma acquistati, tale attività di vendita dovrà essere a tutti gli effetti considerata attività di commercio al dettaglio, soggetta necessariamente alle norme di cui al D.lgs. 114/98 e a quelle regionali eventualmente applicabili. Inoltre, ove la vendita riguardi prodotti del settore alimentare, deve essere verificato, in capo al legale rappresentante, il possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, art. 71, comma 6.